



NARDO'

ALEZIO

ARADEO

COLLEPASSO

GALATONE

NEVIANO

SANNICOLA

SECLI'

TUGLIE

LE-2256  
26 GIU. 2019**AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N.6****CITTA' DI NARDO' - COMUNE CAPOFILA****PROVINCIA DI LECCE***Verbale di Deliberazione dell'Assemblea***n. 2 del 10/05/2019**

**Oggetto: Conferimento di rifiuti compostabili da avviare a recupero. Impianti di conferimento e conseguenti oneri di trasferimento, trasporto e trattamento. Voti alla Regione per il tramite dell'AGER. (O.d.g. proposto dal Sindaco di Sannicola)**

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di maggio alle ore 11:30, nel Palazzo di Città a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunita l'Assemblea dell'Ambito Raccolta Ottimale n.6/LE di Nardò, in seduta straordinaria urgente ed in prima convocazione nelle persone dei Sigg.:

n.	COMUNE ARO 6		QUOTA DI PARTECIPAZIONE	PRESENTI	ASSENTI
1	Sindaco del Comune NARDO'	NATALIZIO Cosimo Assessore Delegato	36,11	X	
2	Sindaco del Comune ALEZIO	BARONE Andrea Vito	6,39	X	
3	Sindaco del Comune ARADEO	ARCUTI LUIGI	11,12	X	
4	Sindaco del Comune COLLEPASSO	GRASSO Maria Rosa Assessore Delegato	7,24	X	
5	Sindaco del Comune GALATONE	FILONI Flavio	17,95	X	
6	Sindaco del Comune NEVIANO	CAFARO Silvana	6,28	X	
7	Sindaco del Comune SANNICOLA	PICCIONE COSIMO	6,72	X	
8	Sindaco del Comune SECLI'	CASARANO ANTONIO	2,19		X
9	Sindaco del Comune TUGLIE	STAMERRA MASSIMO	6,00	X	

**Totale presenti : 8**

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco di Sannicola, Cosimo PICCIONE nella sua qualità di Vice Presidente dell'ARO 6/LE.

Assiste il Segretario Generale Avv. Antonio Scrimatore, quale Segretario dell'A.R.O.n.6/LE con funzioni di verbalizzante;

Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato;



NARDO'



ALEZIO



ARADEO



COLLEPASSO



GALATONE



NEVIANO



SANNICOLA



SECLÌ



TUGLIE

Il Vice Presidente dell'ARO 6/LE, Cosimo Piccione, introduce l'argomento all'ordine del giorno, illustrando la sua proposta di deliberazione, trasmessa ai Comuni con PEC prot. n°21309 del 08/05/2019, unitamente alla convocazione dell'Assemblea:

L'ASSEMBLEA dell'A.R.O. 6/LE  
(proposta depositata in atti)

**PREMESSO:**

- **che** in data 18/06/2013 è stata sottoscritta, dal Commissario ad Acta dell'ARO 6/LE, nominato con la Delibera G.R. n.957 del 13.05.2013 - per i Comuni di Alezio, Aradeo, Collepasso, Galatone, Nardò, Neviano, Sannicola, Seclì e Tuglie - la Convenzione ex art.30 del D.Lgs. n° 267/2000 per la <<Costituzione di un'associazione tra i comuni rientranti nell' Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n° 6 della Provincia di Lecce>> la cui finalità principale è la gestione associata dei compiti inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei comuni associati con l'obiettivo, quindi, di raggiungere la qualità ambientale e la razionalizzazione dei costi complessivi del servizio integrato;
- **che** con la deliberazione n.14 del 12.11.2014 dell'Assemblea dell'ARO n°6/LE è stato approvato il Progetto di «Organizzazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per i comuni dell'ARO n°6/LE», progetto aggiornato con la determinazione n°6 del 09/12/2014 del Responsabile dell'Ufficio comune di ARO;
- **che** con la determinazione n°9 del 20/11/2017 del Responsabile Ufficio comune ARO veniva aggiudicato, in via definitiva, l'appalto dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per i comuni dell'ARO n°6/LE, C.I.G. [618272848C], a seguito dell'espletamento di una procedura aperta indetta con la determinazione n°1 del 19/03/2015, all' A.T.I. composta dalla Ditta *BIANCO IGIENE AMBIENTALE s.r.l.* da Nardò (capogruppo mandataria), dalla Ditta *GIAL PLAST s.r.l.* da Taviano (mandante) e dalla Ditta *ARMANDO MUCCIO s.r.l.* da Taurisano (mandate);
- **che** presso il Comune di Nardò, in data 22/03/2018 veniva sottoscritto, con la suddetta A.T.I. aggiudicataria dei servizi in oggetto, il Contratto Rep. n° 6241/2018, debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecce al n°3028 del 22/03/2018;
- **che** in particolare, il Contratto d'Appalto ed il relativo Capitolato Speciale d'Appalto imputano alle Amministrazioni comunali i costi di trattamento della frazione organica (cod. CER 20.01.08);
- **che** l'articolo 9 della legge regionale 20 agosto 2012 n°24, come sostituito dalla legge regionale 4 agosto 2016, n°20, che al comma 7 lettera c) assegna all'*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti* ("AGER") la disciplina dei flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;
- **che** l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) con note n.3392 del 05.07.2018, n.5993 del 16.11.2018 e n.6117 del 23.11.2018 ha disposto, tra l'altro, che i Comuni dell'ARO 6/LE provvedano al conferimento del rifiuto organico, codice CER 200118, presso l'Impianto Eden 94 srl di Manduria dal 3/12 al 29/12 per le operazioni di trattamento e recupero della FORSU;

**CONSIDERATO:**

- **che** l'articolo 2, comma 4, del Capitolato Speciale d'Appalto del Progetto approvato con la suddetta deliberazione n. 14/2014 del 12.11.2014 prevede, tra l'altro, che competono ai Comuni i costi di trattamento dei rifiuti identificati con codice CER 20.01.08 "rifiuti biodegradabili di cucine e mense" e CER 200201 "sfalci d'erbe e ramaglie" che verranno trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, presso impianti di compostaggio individuati dalla stazione appaltante;
- **che** l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) con note n.3392 del 05.07.2018, n.5993 del 16.11.2018 e n.6117 del 23.11.2018 ha disposto, tra l'altro, che i Comuni dell'ARO 6/LE provvedano al conferimento del rifiuto organico, codice CER 200118, presso



NARDO'



ALEZIO



ARADEO



COLLEPASSO



GALATONE



NEVIANO



SANNICOLA



SECLÌ



TUGLIE

l'Impianto Eden 94 srl di Manduria dal 3/12 al 29/12 per le operazioni di trattamento e recupero della FORSU;

- che l'“AGER” con la nota prot. n° AOO\_AGER 2435 del 29/03/2019, ha disposto il conferimento, sino al 27/04/2019, dei quantitativi di rifiuti CER 20.01.08 (FORSU) raccolti nei comuni dell'ARO 6/LE presso l'impianto di Ginosa (TA) di proprietà della Società “ASECO S.p.A.”;
- che con nota n.19-0210U/rif in data 11.04.2019, in atti prot.n.5392 del 15.04.2019, EDEN94 s.r.l. comunicava tra gli altri, ai Comuni dell'ARO 6/LE, la ripresa dell'attività dell'impianto di compostaggio;
- che con nota prot.n.2780, trasmessa da EDEN94 s.r.l. in allegato alla nota n.19-0210U/rif, l'AGER in data 11.04.2019, avente ad oggetto “Disciplina dei flussi FORSU CER 200108 200302 200201. Disposizione urgente” comunicava allo stesso impianto la rimodulazione dei flussi con l'elenco dei Comuni conferitori, tra i quali non erano più presenti i Comuni dell'ARO 6/LE;
- che con nota AGER n.2963 del 19.04.20 19, in atti del Comune al prot.n.5782 del 23.04.2019, si disponeva, tra gli altri, ai Comuni dell'ARO LE/6 il conferimento, per il trattamento della FORSU, presso l'impianto MAIA RIGENERA s.r.l. di Lucera, dal 29.04.20 19 al 01.06.2019;
- che con nota AGER n.2963 del 19.04.2019, in atti del Comune al prot. n. 581 1 del 24.04.2019, si disponeva, tra gli altri, ai Comuni dell'ARO LE/6 il conferimento, per il trattamento della FORSU, presso l'impianto MAIA RIGENERA s.r.l. di Lucera, dal 29.04.2019 al 01.06.2019;
- che con nota AGER senza n. di prot. del 19.04.2019, in atti del Comune al prot. n. 5811 del 24.04.2019, si disponeva, tra gli altri, ai Comuni dell'ARO 6/LE, l'anticipo del conferimento dei codici CER 200108 200302 200201, per il trattamento della FORSU, presso l'impianto MAIA RIGENERA s.r.l. di Lucera, alla data del 26.04.20 19 anziché dal 29.04.2019;
- che la società EDEN94 s.r.l., con nota n. 19-0218U/rif, avente ad oggetto “Disposizione urgente AGER Puglia” segnalava alla stessa AGER, cui aveva già comunicato l'elenco di tutti i comuni in precedenza contrattualizzati, *“le difficoltà oggettive che tale decisione non concordata ha comportato richiedendo un incontro urgente in tal senso”*;
- che era pervenuto presso il protocollo dei Comuni dell'ARO 6/LE a mezzo pec dalla società MAIA RIGENERA s.r.l. da Lucera, con prot.n.91/U in data 11.04.2019, lo schema di contratto propedeutico al conferimento della FORSU presso l'impianto di proprietà della stessa. privo di qualsivoglia nota di accompagnamento esplicativa dello stesso;
- che, con pec prot.n.155/U del 24.04.2019, la società MAIA RIGENERA s.r.l. da Lucera comunicava ai Comuni dell'ARO 6/LE che *“il conferimento ...sarebbe stato possibile solo ed esclusivamente attraverso la Società Cave Marra Ecologia s.r.l. che opererà come stazione di trasferimento...”*

#### **RITENUTO:**

- altresì, in considerazione della inopportunità di una interruzione della raccolta domiciliare della FORSU, che pregiudicherebbe lo sforzo compiuto dalle Amministrazioni Comunali e dal Gestore unico nell'attività di sensibilizzazione della cittadinanza alle nuove modalità di raccolta, di dover prendere atto delle relative disposizioni AGER e della circostanza che il conferimento della FORSU è stato disposto fin ad ora, dall'Agenzia Regionale, presso impianti a distanza crescente, con repentino e improvviso avvicendamento degli stessi
- che, nelle more di un chiarimento esaustivo, tuttora atteso dall'AGER, in merito al riscontro atteso rispetto ai molteplici quesiti posti in questi giorni, talvolta singolarmente, dai Comuni dell'ARO 6/LE, tutti aventi ad oggetto la verifica, in ordine ad efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, delle soluzioni via via disposte da quest'ultima Agenzia, si ritiene doveroso, in primis verso i cittadini che hanno visto lievitare i costi con i piani finanziari 2019 della TARI, informare le Amministrazioni Comunali affinché abbiano contezza della logica sottesa alla scelta degli impianti di conferimento assegnati a ciascuna municipalità o ARO;



NARDO'



ALEZIO



ARADEO



COLLEPASSO



GALATONE



NEVIANO



SANNICOLA



SECLÌ



TUGLIE

- che, i soli criteri, cui dovrebbe essere informata l'attività di progetto della "disciplina dei flussi" dell'AGER, non possono che essere quelli afferenti alla riduzione dei costi di trasporto e conferimento e alla minimizzazione dell'impatto ambientale delle soluzioni predisposte;
- esistono, e sono agevolmente disponibili sul mercato, soluzioni tecnologiche e software, financo nella disponibilità degli operatori economici del settore, che minimizzano i percorsi, a beneficio, al contempo, dell'economia e della sostenibilità ambientale, e il cui utilizzo trasparente può concorrere al coinvolgimento positivo della cittadinanza nelle scelte operate, giustificandone i maggiori costi;
- che, nelle more di una definizione definitiva dell'assetto del flusso dell'organico, anche nel transitorio dell'emergenza dettata dalla penuria di impianti preposti, nonché all'approssimarsi della stagione estiva, con l'usuale e sensibile aumento del quantitativo di organico prodotto, risulta ormai indifferibile una ridefinizione della disciplina dei flussi della FORSU, a cura dell'AGER;
- auspicabile che l'AGER determini di concorrere economicamente, con le modalità che riterrà più opportune, contribuendo alla copertura dei costi di trasporto e trasferta, almeno per la quota che si rende necessaria al raggiungimento dell'impianto, qualora non fosse quello più prossimo geograficamente;
- che, in subordine, appare tecnicamente sostenibile la redazione di una contabilità, a cura dell'AGER, che, rispetto ai costi di trasporto, trasferta e smaltimento della FORSU, operi in una logica centralizzata, assegnando, a ciascuna tonnellata trasportata agli impianti di compostaggio dai Comuni, il medesimo costo, indipendentemente dal luogo di partenza e dall'impianto di destinazione;
- che tale condizione di "solidarietà imposta", nel riparto dei costi di trasporto e trasferta, avverrebbe, peraltro, in un quadro non inedito poiché viene già richiesta, con l'avallo dell'AGER, nell'attribuzione del sovrapprezzo praticato dagli impianti e riveniente da eventuali impurità presenti nell'organico in partenza dalle stazioni di trasferta, e riscontrate a seguito di analisi merceologica;

#### VISTO:

- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2001;
- la Convenzione di un'associazione tra i Comuni rientranti nell'ARO 6/LE sottoscritta dal Commissario ad Acta dell'Aro 6/LE;

### DELIBERA

1. **DI FARE VOTI** alla Regione Puglia e all'AGER, quale sua articolazione operativa, affinché l'AGER determini di concorrere economicamente, con le modalità che riterrà più opportune, contribuendo alla copertura dei costi di trasporto e trasferta, almeno per la quota che si rende necessaria al raggiungimento dell'impianto, qualora non fosse quello più prossimo geograficamente;
2. che in subordine, l'AGER proceda alla redazione di una contabilità, tecnicamente sostenibile e in una logica centralizzata, dei costi di trasporto, trasferta e smaltimento della FORSU, assegnando, a ciascuna tonnellata trasportata agli impianti di compostaggio dai Comuni, il medesimo costo, indipendentemente dal luogo di partenza e dall'impianto di destinazione, posto che tale condizione di "solidarietà imposta", avverrebbe, peraltro, in un quadro non inedito poiché viene già richiesta, nell'attribuzione del sovrapprezzo praticato dagli impianti e riveniente da eventuali impurità presenti nell'organico in partenza dalle stazioni di trasferta, e riscontrate a seguito di analisi merceologica;



NARDO'



ALEZIO



ARADEO



COLLEPASSO



GALATONE



NEVIANO



SANNICOLA



SECLÌ



TUGLIE

Interviene l'Assessore del Comune di Nardò che propone un emendamento: eliminare il punto 2 della parte dispositiva della proposta di Delibera e, contestualmente, gli ultimi due punti in grassetto dell'ultima parte della premessa narrativa e, precisamente da "auspicabile che l'AGER determini..." a "riscontrate a seguito dell'analisi merceologica".

Interviene il Sindaco di Galatone che esprime il proprio favore nei riguardi della proposta di Delibera, nell'intesa che venga preventivamente accolto l'emendamento dell'Assessore di Nardò.

Alle ore 11:45 entra il Sindaco di Seclì, Antonio Casarano.

Interviene il Sindaco di Neviano che dichiara di essere favorevole alla proposta di Delibera nella versione originale.

Interviene l'Assessore di Collepasso che dichiara di essere favorevole all'emendamento dell'Assessore di Nardò.

Anche il Sindaco di Aradeo interviene esprimendo il proprio voto a favore dell'emendamento di Nardò.

Il Sindaco di Sannicola replica dichiarando che, in effetti, quel secondo punto in delibera altro non voleva essere che una vera e propria provocazione e annuncia, pertanto, il voto favorevole all'emendamento.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento dell'Assessore del Comune di Nardò. Con 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano, dei comuni aderenti Comune di Nardò, Alezio, Aradeo, Collepasso, Galatone, Sannicola, Seclì e Tuglie e con il voto di astensione del Comune di Neviano, viene approvato l'emendamento.

Successivamente, il Presidente dell'Assemblea propone il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in discussione:

<<Dopo l'ultimo capoverso del RITENUTO, l'ulteriore capoverso:

- auspicabile che l'Agenzia, con riferimento ai costi per il trattamento della frazione dell'indifferenziato CER 20.03.01, nelle more della piena adesione, di tutte le municipalità presenti nelle ARO dell'ex ATO LE/2, alla "Carta dei Servizi", e della conseguente attivazione generalizzata della raccolta differenziata della FORSU, proceda a ripartire ponderatamente i suddetti costi, attribuendone una quota minore, in presenza di quest'ultimo, oneroso servizio;

Dopo il punto 1. del DELIBERA, l'ulteriore punto:

DI INVITARE l' AGER e la Regione Puglia affinché, con riferimento alla frazione dell'indifferenziato CER 20.03.01, i costi di smaltimento della frazione umida biostabilizzata, riveniente dal processo di biostabilizzazione, siano posti, in misura prevalente, a carico dei Comuni dell'ex ATO LE/2 che non effettuano la raccolta differenziata della FORSU con le modalità indicate nella "Carta dei servizi" e, solo in misura minoritaria, nei confronti degli altri Comuni, posto che questi ultimi sostengono i costi di trattamento della frazione organica che non è di fatto conferita nella frazione del secco residuo.>>

Di seguito, il Presidente mette ai voti l'emendamento proposto. Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, viene approvato l'emendamento.



NARDO'



ALEZIO



ARADEO



COLLEPASSO



GALATONE



NEVIANO



SANNICOLA



SECLÌ



TUGLIE

Pertanto si procede all'approvazione della proposta della Delibera, emendata ai sensi di quanto precede:

### L'ASSEMBLEA DELL'A.R.O. 6/LE

#### PREMESSO:

- **che** in data 18/06/2013 è stata sottoscritta, dal Commissario ad Acta dell'ARO 6/LE, nominato con la Delibera G.R. n.957 del 13.05.2013 - per i Comuni di Alezio, Aradeo, Collepasso, Galatone, Nardò, Neviano, Sannicola, Seclì e Tuglie - la Convenzione ex art.30 del D.Lgs. n° 267/2000 per la <<Costituzione di un'associazione tra i comuni rientranti nell' Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n° 6 della Provincia di Lecce>> la cui finalità principale è la gestione associata dei compiti inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei comuni associati con l'obiettivo, quindi, di raggiungere la qualità ambientale e la razionalizzazione dei costi complessivi del servizio integrato;
- **che** con la deliberazione n.14 del 12.11.2014 dell'Assemblea dell'ARO n°6/LE è stato approvato il Progetto di «Organizzazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per i comuni dell'ARO n°6/LE», progetto aggiornato con la determinazione n°6 del 09/12/2014 del Responsabile dell'Ufficio comune di ARO;
- **che** con la determinazione n°9 del 20/11/2017 del Responsabile Ufficio comune ARO veniva aggiudicato, in via definitiva, l'appalto dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per i comuni dell'ARO n°6/LE, C.I.G. [618272848C], a seguito dell'espletamento di una procedura aperta indetta con la determinazione n°1 del 19/03/2015, all' A.T.I. composta dalla Ditta *BIANCO IGIENE AMBIENTALE s.r.l.* da Nardò (capogruppo mandataria), dalla Ditta *GIAL PLAST s.r.l.* da Taviano (mandante) e dalla Ditta *ARMANDO MUCCIO s.r.l.* da Taurisano (mandate);
- **che** presso il Comune di Nardò, in data 22/03/2018 veniva sottoscritto, con la suddetta A.T.I. aggiudicataria dei servizi in oggetto, il Contratto Rep. n° 6241/2018, debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecce al n°3028 del 22/03/2018;
- **che** in particolare, il Contratto d'Appalto ed il relativo Capitolato Speciale d'Appalto imputano alle Amministrazioni comunali i costi di trattamento della frazione organica (cod. CER 20.01.08);
- **che** l'articolo 9 della legge regionale 20 agosto 2012 n°24, come sostituito dalla legge regionale 4 agosto 2016, n°20, che al comma 7 lettera c) assegna all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ("AGER") la disciplina dei flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;
- **che** l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) con note n.3392 del 05.07.2018, n.5993 del 16.11.2018 e n.6117 del 23.11.2018 ha disposto, tra l'altro, che i Comuni dell'ARO 6/LE provvedano al conferimento del rifiuto organico, codice CER 200118, presso l'Impianto Eden 94 srl di Manduria dal 3/12 al 29/12 per le operazioni di trattamento e recupero della FORSU;

#### CONSIDERATO:

- **che** l'articolo 2, comma 4, del Capitolato Speciale d'Appalto del Progetto approvato con la suddetta deliberazione n. 14/2014 del 12.11.2014 prevede, tra l'altro, che competono ai Comuni i



NARDO'



ALEZIO



ARADEO



COLLEPASSO



GALATONE



NEVIANO



SANNICOLA



SECLÌ



TUGLIE

costi di trattamento dei rifiuti identificati con codice CER 20.01.08 “rifiuti biodegradabili di cucine e mense” e CER 200201 “sfalci d'erbe e ramaglie” che verranno trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, presso impianti di compostaggio individuati dalla stazione appaltante;

- **che** l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) con note n.3392 del 05.07.2018, n.5993 del 16.11.2018 e n.6117 del 23.11.2018 ha disposto, tra l'altro, che i Comuni dell'ARO 6/LE provvedano al conferimento del rifiuto organico, codice CER 200118, presso l'Impianto Eden 94 srl di Manduria dal 3/12 al 29/12 per le operazioni di trattamento e recupero della FORSU;
- **che** l'“AGER” con la nota prot. n° AOO\_AGER 2435 del 29/03/2019, ha disposto il conferimento, sino al 27/04/2019, dei quantitativi di rifiuti CER 20.01.08 (FORSU) raccolti nei comuni dell'ARO 6/LE presso l'impianto di Ginosa (TA) di proprietà della Società “ASECO S.p.A.”;
- **che** con nota n.19-0210U/rif in data 11.04.2019, in atti prot.n.5392 del 15.04.2019, EDEN94 s.r.l. comunicava tra gli altri, ai Comuni dell'ARO 6/LE, la ripresa dell'attività dell'impianto di compostaggio;
- **che** con nota prot.n.2780, trasmessa da EDEN94 s.r.l. in allegato alla nota n.19-0210U/rif, l'AGER in data 11.04.2019, avente ad oggetto “Disciplina dei flussi FORSU CER 200108 200302 200201. Disposizione urgente” comunicava allo stesso impianto la rimodulazione dei flussi con l'elenco dei Comuni conferitori, tra i quali non erano più presenti i Comuni dell'ARO 6/LE;
- **che** con nota AGER n.2963 del 19.04.20 19, in atti del Comune al prot.n.5782 del 23.04.2019, si disponeva, tra gli altri, ai Comuni dell'ARO LE/6 il conferimento, per il trattamento della FORSU, presso l'impianto MAIA RIGENERA s.r.l. di Lucera, dal 29.04.20 19 al 01.06.2019;
- **che** con nota AGER n.2963 del 19.04.2019, in atti del Comune al prot. n. 581 1 del 24.04.2019, si disponeva, tra gli altri, ai Comuni dell'ARO LE/6 il conferimento, per il trattamento della FORSU, presso l'impianto MAIA RIGENERA s.r.l. di Lucera, dal 29.04.2019 al 01.06.2019;
- **che** con nota AGER senza n. di prot. del 19.04.2019, in atti del Comune al prot. n. 5811 del 24.04.2019, si disponeva, tra gli altri, ai Comuni dell'ARO 6/LE, l'anticipo del conferimento dei codici CER 200108 200302 200201, per il trattamento della FORSU, presso l'impianto MAIA RIGENERA s.r.l, di Lucera, alla data del 26.04.20 19 anziché dal 29.04.2019;
- **che** la società EDEN94 s.r.l., con nota n. 19-0218U/rif, avente ad oggetto “Disposizione urgente AGER Puglia” segnalava alla stessa AGER, cui aveva già comunicato l'elenco di tutti i comuni in precedenza contrattualizzati, *“le difficoltà oggettive che tale decisione non concordata ha comportato richiedendo un incontro urgente in tal senso”*;
- **che** era pervenuto presso il protocollo dei Comuni dell'ARO 6/LE a mezzo pec dalla società MAIA RIGENERA s.r.l. da Lucera, con prot.n.91/U in data 11.04.2019, lo schema di contratto propedeutico al conferimento della FORSU presso l'impianto di proprietà della stessa. privo di qualsivoglia nota di accompagnamento esplicativa dello stesso;
- **che**, con pec prot.n.155/U del 24.04.2019, la società MAIA RIGENERA s.r.l. da Lucera comunicava ai Comuni dell'ARO 6/LE che *“il conferimento ...sarebbe stato possibile solo ed esclusivamente attraverso la Società Cave Marra Ecologia s.r.l. che opererà come stazione di trasferimento...”*



NARDO'



ALEZIO



ARADEO



COLLEPASSO



GALATONE



NEVIANO



SANNICOLA



SECLÌ



TUGLIE

### RITENUTO:

- altresì, in considerazione della inopportunità di una interruzione della raccolta domiciliare della FORSU, che pregiudicherebbe lo sforzo compiuto dalle Amministrazioni Comunali e dal Gestore unico nell'attività di sensibilizzazione della cittadinanza alle nuove modalità di raccolta, di dover prendere atto delle relative disposizioni AGER e della circostanza che il conferimento della FORSU è stato disposto fin ad ora, dall'Agenzia Regionale, presso impianti a distanza crescente, con repentino e improvviso avvicendamento degli stessi
- che, nelle more di un chiarimento esaustivo, tuttora atteso dall'AGER, in merito al riscontro atteso rispetto ai molteplici quesiti posti in questi giorni, talvolta singolarmente, dai Comuni dell'ARO 6/LE, tutti aventi ad oggetto la verifica, in ordine ad efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, delle soluzioni via via disposte da quest'ultima Agenzia, si ritiene doveroso, in primis verso i cittadini che hanno visto lievitare i costi con i piani finanziari 2019 della TARI, informare le Amministrazioni Comunali affinché abbiano contezza della logica sottesa alla scelta degli impianti di conferimento assegnati a ciascuna municipalità o ARO;
- che, i soli criteri, cui dovrebbe essere informata l'attività di progetto della "disciplina dei flussi" dell'AGER, non possono che essere quelli afferenti alla riduzione dei costi di trasporto e conferimento e alla minimizzazione dell'impatto ambientale delle soluzioni predisposte;
- esistono, e sono agevolmente disponibili sul mercato, soluzioni tecnologiche e software, financo nella disponibilità degli operatori economici del settore, che minimizzano i percorsi, a beneficio, al contempo, dell'economia e della sostenibilità ambientale, e il cui utilizzo trasparente può concorrere al coinvolgimento positivo della cittadinanza nelle scelte operate, giustificandone i maggiori costi;
- che, nelle more di una definizione definitiva dell'assetto del flusso dell'organico, anche nel transitorio dell'emergenza dettata dalla penuria di impianti preposti, nonché all'approssimarsi della stagione estiva, con l'usuale e sensibile aumento del quantitativo di organico prodotto, risulta ormai indifferibile una ridefinizione della disciplina dei flussi della FORSU, a cura dell'AGER;
- auspicabile che l'Agenzia, con riferimento ai costi per il trattamento della frazione dell'indifferenziato CER 20.03.01, nelle more della piena adesione, di tutte le municipalità presenti nelle ARO dell'ex ATO LE/2, alla "Carta dei Servizi", e della conseguente attivazione generalizzata della raccolta differenziata della FORSU, proceda a ripartire ponderatamente i suddetti costi, attribuendone una quota minore, in presenza di quest'ultimo, oneroso servizio;

### VISTO:

- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2001;
- la Convenzione di un'associazione tra i Comuni rientranti nell'ARO 6/LE sottoscritta dal Commissario ad Acta dell'Aro 6/LE;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, delle quote maggioritarie (100,00%) dei comuni aderenti Comune di Nardò (36,11%), Comune di Alezio (6,39%), Comune di Aradeo (11,12%), Comune di Collepasso (7,24%), Comune di Galatone (17,95%), Comune di Neviano (6,28%), Comune di Sannicola (6,72%), Comune di Seclì (2,19%), Comune di Tuglie (6,00%) e con il voto di astensione del Comune di Neviano (6,28%)

## DELIBERA



NARDO'



ALEZIO



ARADEO



COLLEPASSO



GALATONE



NEVIANO



SANNICOLA



SECLÌ



TUGLIE

1. **DI FARE VOTI** alla Regione Puglia e all'AGER, quale sua articolazione operativa, affinché l'AGER determini di concorrere economicamente, con le modalità che riterrà più opportune, contribuendo alla copertura dei costi di trasporto e trasferimento, almeno per la quota che si rende necessaria al raggiungimento dell'impianto, qualora non fosse quello più prossimo geograficamente;
2. **DI INVITARE** l'AGER e la Regione Puglia affinché, con riferimento alla frazione dell'indifferenziato CER 20.03.01, i costi di smaltimento della frazione umida biostabilizzata, riveniente dal processo di biostabilizzazione, siano posti, in misura prevalente, a carico dei Comuni dell'ex ATO LE/2 che non effettuano la raccolta differenziata della FORSU con le modalità indicate nella "Carta dei servizi" e, solo in misura minoritaria, nei confronti degli altri Comuni, posto che questi ultimi sostengono i costi di trattamento della frazione organica che non è di fatto conferita nella frazione del secco residuo
3. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione - previa separata votazione con unanimi voti favorevoli, espressi nei modi di legge, delle quote maggioritarie (100,00%) dei comuni aderenti di Nardò (36,11%), di Alezio (6,39%), di Aradeo (11,12%), di Collepasso (7,24%), di Galatone (17,95%), di Neviano (6,28%), di Sannicola (6,72%), di Seclì (2,19%), di Tuglie (6,00%), - immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000



ne risultano presenti n. \_ e assenti n. \_.

Presiede l'adunanza il Signor \_\_\_\_\_ nella sua qualità di PRESIDENTE con l'assistenza del Segretario Generale dell'ARO 6/LE \_\_\_\_\_ con funzione verbalizzante.


Con riferimento alla proposta di Deliberazione dell'Assemblea indicata in oggetto, si propone il seguente emendamento.

Dopo l'ultimo capoverso del RITENUTO, l'ulteriore capoverso:

- auspicabile che l'Agenzia, con riferimento ai costi per il trattamento della frazione dell'indifferenziato CER 20.03.01, nelle more della piena adesione, di tutte le municipalità presenti nelle ARO dell'ex ATO LE/2, alla "Carta dei Servizi", e della conseguente attivazione generalizzata della raccolta differenziata della FORSU, proceda a ripartire ponderatamente i suddetti costi, attribuendone una quota minore, in presenza di quest'ultimo, oneroso servizio;

Dopo il punto 2. del DELIBERA, l'ulteriore punto:

<sup>INVITATA</sup>  
3. Di FARE inoltre VOTI all'AGER e alla Regione Puglia affinché, con riferimento alla frazione dell'indifferenziato CER 20.03.01, i costi di smaltimento della frazione umida biostabilizzata, riveniente dal processo di biostabilizzazione, siano posti, in misura prevalente, a carico dei Comuni dell'ex ATO LE/2 che non effettuano la raccolta differenziata della FORSU con le modalità indicate nella "Carta dei servizi" e, solo in misura minoritaria, nei confronti degli altri Comuni, posto che questi ultimi sostengono i costi di trattamento della frazione organica che non è di fatto conferita nella frazione del secco residuo.









NARDO'



ALEZIO



ARADEO



COLLEPASSO



GALATONE



NEVIANO



SANNICOLA



SECLÌ



TUGLIE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
Avv. Antonio Scrimatore

IL VICEPRESIDENTE DELL'ARO 6/LE  
Rag. Cosimo Piccione

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.134 COMMI 3 - 4 T.U.E.L. N.267/00

la presente delibera diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Nardò, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Antonio Scrimatore

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE\***

Reg. n. **2286**

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **11 GIU. 2019** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì **11 GIU. 2019**

IL MESSO COMUNALE Antonio Congedo.....	
---	--